



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI[^] Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante

Prot.nr.16201

Ordinanza Dirigenziale Nr. 174

IL DIRIGENTE DELLA VI[^] A.O./Polizia Locale – Comandante il Corpo di P.M.

Letta la nota a firma del Sac. Vito Porticelli, parroco della Parrocchia S. Anna prot. n. 15686 del 8/05/2011, con la quale si chiede la chiusura al traffico dalle 09.30 fino al termine della processione che si svolgerà il giorno 17/04/2011 in occasione della Processione delle Palme per le vie cittadine qui di seguito meglio specificate;

Ravvisata la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di inibire momentaneamente il transito della zona meglio sotto indicata;

Considerato che l'*art.75 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana* del Comune di Monopoli e successive modifiche ed integrazioni vieta **CATEGORICAMENTE l'insozzamento della pubblica via** (sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 per i trasgressori o obbligati solidali che non abbiano impedito l'evento), quindi è onere della P.A. attuare tutte quelle iniziative o prescrizioni che prevengano tali comportamenti vietati al fine di *preservare sia la sicurezza del traffico veicolare che la pubblica incolumità*, e pertanto al fine di evitare pregiudizi per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica **la manifestazione potrà essere interrotta** secondo le valutazioni dell'organo di polizia stradale presente sul posto;

Visti gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

Richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento.

E' istituito il divieto di transito per il giorno 17/04/2011 dalle ore 09.30 fino al termine della processione sul tratto di strade interessate per lo svolgimento della processione, che comprende Via A. Pesce e Via Salvemini.

Il richiedente utilizzerà idonea e regolamentare segnaletica stradale mobile, garantendo comunque il regolare traffico veicolare.

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale, a cura del richiedente.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

Il personale della Forza Pubblica eventualmente impegnato in servizio di viabilità nell'area avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentirne il regolare svolgimento.

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa all'Ufficio Messaggerie notificatori per l'invio a:

~ *Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;*

~ *Commissariato Pubblica Sicurezza – Monopoli;*

~ *Comando Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;*

~ *Lombardi Ecologia s.p.a. – Monopoli;*

~ *all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.*

Ai sensi dell'art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del d.P.R. n.495/1992.

Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del procedimento amministrativo è il Magg. Dott. Palumbo Michele.

Dal Comando della Polizia Municipale, 12/04/2011

R.I.

Il Vice Comandante – Polizia Locale
(Cap. Dott.ssa Olga Salerno)

IL DIRIGENTE VI[^] A.O. – POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)